


Médiation Culturelle Suisse
Kulturvermittlung Schweiz
Mediazione Culturale Svizzera



Statuto dell'associazione Mediazione Culturale Svizzera

I. Nome, sede, finalità, mezzi

Art. 1 Nome e sede

1 A norma dell'articolo 60 e segg. del Codice Civile Svizzero è costituita un'associazione denominata «Mediazione Culturale Svizzera» con sede presso il segretariato.

2 L'associazione è apolitica e aconfessionale. Non persegue scopo di lucro.

Art. 2 Finalità

1 L'associazione ha quale fine l'istituzione di una rete nazionale per la mediazione culturale all'interno e all'esterno delle scuole ai sensi dell'apprendimento permanente.

2 L'associazione si adopera per la creazione di associazioni professionali nei nuovi settori della mediazione culturale. In conformità al principio di sussidiarietà, limita le sue attività a ciò che i suoi membri non possono fare da sé.

3 In particolare, l'associazione:

- a. rappresenta gli intenti della mediazione culturale presso l'opinione pubblica e nei confronti delle autorità;
- b. riunisce periodicamente persone, istituzioni e organizzazioni attive nella mediazione culturale per discutere questioni attuali;
- c. gestisce la piattaforma www.kultur-vermittlung.ch;
- d. riflette e sviluppa ulteriormente l'idea e la pratica della mediazione culturale, tenendo conto anche dei risultati della ricerca;
- e. mette in rete le scene della mediazione delle diverse parti del Paese e delle varie discipline, promuove gli scambi tra loro e con il pubblico e offre loro una piattaforma pubblica per i propri intenti;



- f. rende accessibili e diffonde conoscenze ed esperienze in materia di mediazione culturale;
- g. sviluppa assieme a partecipanti e interessati standard di qualità nella mediazione culturale, promuove la formazione e il perfezionamento e stabilisce buone condizioni di lavoro;
- h. offre servizi alle operatrici e agli operatori della mediazione culturale.

Art. 3 Mezzi

- a. Per il perseguimento delle sue finalità, associazione dispone dei seguenti mezzi:
- b. quote associative;
- c. liberalità di enti pubblici e privati;
- d. proventi delle prestazioni proprie.

II. Adesione

Art. 4 Categorie

1 I membri dell'associazione si dividono in membri collettivi e membri individuali.

2 I membri collettivi sono persone giuridiche di diritto privato, nonché istituzioni ed enti pubblici che praticano o promuovono mediazione culturale.

3 I membri individuali possono essere persone fisiche attive nel settore della mediazione culturale come liberi professionisti o dipendenti. Sono comprese anche le persone insegnanti che si occupano di mediazione culturale (responsabili culturali). Se nel loro campo di attività esiste un'organizzazione professionale, questa deve approvare l'adesione a MCS.

Art. 5 Ammissione ed esclusione

1 In merito all'ammissione e all'esclusione dei membri decide il comitato.

2 Le candidate, i candidati respinti e i membri esclusi possono inoltrare ricorso scritto entro 30 giorni all'assemblea generale, che decide in via definitiva.

Art. 6 Dimissioni

Le dimissioni dall'associazione avvengono mediante dichiarazione scritta al comitato. La quota associativa per l'anno associativo in corso rimane dovuta.



III. Organizzazione

a. Organi

Art. 7

Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'assemblea generale;
- b. il comitato;
- c. il segretariato;
- d. l'organo di controllo.

b. Assemblea generale

Art. 8 Convocazione e presidenza del giorno

1 L'assemblea generale ordinaria si tiene almeno una volta l'anno. Il comitato convoca l'assemblea per iscritto con preavviso di quattro settimane e allegato l'ordine del giorno.

2 Le assemblee generali straordinarie sono convocate su decisione del comitato o se così chiesto da un quinto dei membri.

3 La presidenza del giorno è assunta dalla o dal presidente del comitato.

4 Le decisioni dell'assemblea generale devono essere messe a verbale. Il verbale dev'essere firmato dalla o dal verbalista nonché dalla o dal presidente.

Art. 9 Competenze

L'assemblea generale ha i seguenti compiti e le seguenti facoltà.

- a. Elege i membri del comitato e la o il presidente.
- b. Nomina una società fiduciaria o di revisione riconosciuta come organo di controllo.
- c. Approva la strategia, le priorità annuali e il preventivo.
- d. Approva i conti e il rapporto sull'attività e dà scarico al comitato.
- e. Stabilisce le quote associative.
- f. Decide sui ricorsi in merito all'ammissione e all'esclusione di membri.
- g. Modifica lo statuto e decide in merito allo scioglimento dell'associazione.



Art. 10 Deliberazioni

1 Ciascun membro individuale dispone di un voto.

2 Il numero di voti dei membri collettivi è commisurato all'ammontare della quota associativa:

- a. una quota associativa di CHF 300 dà diritto a 2 voti;
- b. una quota associativa da CHF 301 a CHF 999 dà diritto a 6 voti;
- c. una quota associativa da CHF 1'000 a CHF 2'499 dà diritto a 9 voti;
- d. una quota associativa da CHF 2'500 a CHF 4'999 dà diritto a 12 voti;
- e. una quota associativa da CHF 5'000 a CHF 9'999 dà diritto a 15 voti;
- f. una quota associativa da CHF 10'000 a CHF 19'999 dà diritto a 30 voti.

3 Per esercitare il diritto di voto, ciascun membro nomina delegate e delegati che possono esercitare un massimo di 3 diritti di voto ciascuno.

4 Un membro può conferire la rappresentanza del proprio diritto di voto tramite delega a un altro membro; tuttavia, un delegato può esercitare un massimo complessivamente 3 diritti di voto.

5 I membri del comitato dispongono di un voto. Non possono essere contemporaneamente delegati di un membro.

6 Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti presenti. La o il presidente ha facoltà di voto e il suo voto è decisivo.

7 Le decisioni per circolazione degli atti sono possibili per questioni urgenti, a meno che un membro richieda una riunione. Le decisioni per circolazione degli atti vanno comunicate senz'indugio. Devono essere confermate nella riunione successiva.

c. Comitato

Art. 11 Composizione, durata del mandato, costituzione

1 Il comitato è composto da sette a undici membri dell'associazione. La composizione tiene conto in modo adeguato del genere, delle regioni e delle lingue, delle discipline e delle categorie di membri.

2 La durata del mandato è di due anni; i membri possono essere rieletti tre volte. Se il mandato è già iniziato, la candidata o il candidato può rimanere in carica per tutti gli otto anni.



In casi particolari e giustificati, la durata del mandato può essere prolungata. A tal fine deve essere presentata richiesta all'assemblea generale.

2bis Il comitato nomina una vicepresidenza. Insieme alla presidenza, costituisce la commissione. La commissione assiste la direzione e prepara le attività del comitato. Per il resto, il comitato si costituisce da sé.

3 I membri del comitato ricevono gettoni di presenza e hanno diritto al rimborso spese.

4 Il comitato disciplina l'organizzazione del proprio lavoro e le indennità in un regolamento.

Art. 12 Deliberazioni

1 Il comitato si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario. La direzione del segretariato presenza alle riunioni del comitato a titolo consultivo e con diritto di proposta. Se la questione riguarda il rapporto tra il comitato e il segretariato, il comitato può eccezionalmente riunirsi da solo.

2 Il comitato può deliberare validamente se è presente almeno la metà dei suoi membri.

3 L'articolo 10 si applica per analogia alle deliberazioni.

Art. 13 Compiti e facoltà

1 Il comitato gestisce le attività dell'associazione, la rappresenta all'esterno di concerto con la direzione e sbriga tutti gli affari che non sono stati demandati a un altro organo. Può formare gruppi di lavoro per l'adempimento dei suoi compiti.

2 In particolare, svolge i seguenti compiti.

- a. Prepara gli oggetti dell'assemblea generale e ne attua le decisioni.
- b. È responsabile del finanziamento delle attività dell'associazione.
- c. Elegge, sostiene e sovrintende la direzione del segretariato e assume le altre collaboratrici e gli altri collaboratori d'intesa con la stessa.
- d. Stipula contratti con terzi se questi superano la competenza finanziaria del segretariato.

e. Segretariato

Art. 14



1 Al segretariato compete la gestione operativa degli affari e la realizzazione dei progetti dell'associazione.

2 La direzione del segretariato assume le collaboratrici e i collaboratori previa consultazione del comitato. Prepara le attività del comitato e lo assiste nell'adempimento dei suoi compiti.

3 Inoltre, al segretariato competono in particolare i seguenti compiti, che adempie in elevata misura in autonomia.

- a. Raccoglie, diffonde e organizza le informazioni relative al settore della mediazione culturale, è il punto di riferimento centrale per tutte le questioni in questo ambito e crea connessioni e interrelazioni.
- b. Organizza gli eventi dell'associazione e gruppi di lavoro.
- c. Gestisce la piattaforma online www.kultur-vermittlung.ch, laddove necessario in collaborazione con terzi.
- d. Offre servizi ed esegue mandati di terzi, a meno che le organizzazioni associate non offrano tali servizi.

f. Organo di controllo

Art. 15 Compiti

1 L'organo di controllo verifica annualmente che il conto annuale dell'associazione corrisponda ai libri contabili e che siano correttamente tenuti.

2 Esso riferisce per iscritto all'assemblea generale sui risultati e presenta una proposta di approvazione o di non approvazione.

3 Il comitato può assegnare ulteriori compiti all'organismo di controllo.

IV. Mezzi

Art. 16 Contabilità

L'associazione tiene una contabilità conforme ai principi commerciali.

Art. 17 Esercizio

L'esercizio corrisponde all'anno civile.

Art. 18 Diritto di firma

L'associazione è vincolata dalla firma della o del presidente o di un altro membro del comitato insieme alla direttrice o al direttore del segretariato. Il comitato può



concedere alla direttrice o al direttore del segretariato il diritto di firma individuale fino a un determinato importo nel quadro del preventivo.

Art. 19 Responsabilità

Per le passività dell'associazione risponde solo il suo patrimonio. È esclusa la responsabilità personale dei membri che ecceda le quote associative.

Art. 20 Diritto al patrimonio

I membri uscenti non hanno alcun diritto al patrimonio dell'associazione.

V. Modifica dello statuto e scioglimento dell'associazione

Art. 21 Modifica dello statuto

L'assemblea generale può decidere di modificare lo statuto con una maggioranza di due terzi dei voti rappresentati in assemblea.

Art. 22 Scioglimento

1 L'associazione può essere sciolta:

- a. se viene sostituita da un'altra persona giuridica che soddisfa la finalità indicata all'articolo 2 dei presenti statuti;
- b. se lo scopo dell'associazione non può più essere raggiunto.

2 L'assemblea generale decide in merito allo scioglimento con una maggioranza di due terzi dei voti rappresentati in assemblea. In caso di scioglimento, designa le liquidatrici e i liquidatori e l'utilizzo del patrimonio dell'associazione. Questo verrà devoluto a un'organizzazione o istituzione con scopo analogo e con sede in Svizzera.

Art. 23 Fusione

1 L'associazione può decidere la fusione con un'altra persona giuridica che soddisfi la finalità di cui all'articolo 2 del presente statuto e che sia esente da imposta in virtù della pubblica utilità o dello scopo pubblico.

2 L'assemblea generale decide in merito alla fusione con una maggioranza di due terzi dei voti rappresentati in assemblea.



VI. Disposizioni finali

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore dal 1° giugno 2018. È stato adottato all'unanimità con un'astensione dall'assemblea costitutiva a Berna il 31 agosto 2012 e parzialmente modificato dall'assemblea generale il 15 maggio 2014, il 26 novembre 2014, il 28 maggio 2015, il 29 maggio 2018 e il 25 maggio 2021.

Zurigo, 21 giugno 2021

La Co-presidenza:

Gunhild Hamer

Marc Griesshammer